

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 4/07

18 gennaio 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-313/05

*Maciej Brzeziński / Dyrektor Izby Celnej w Warszawie*

### **IL DIRITTO COMUNITARIO OSTA ALL'ACCISA POLACCA NELLA MISURA IN CUI QUEST'ULTIMA COLPISCE IN MODO PIÙ ONEROSO LE AUTOVETTURE USATE CON PIÙ DI DUE ANNI DI ETÀ IMPORTATE DA UN ALTRO STATO MEMBRO RISPETTO A QUELLE GIÀ IMMATRICOLATE IN LOCO**

In base ad una legge polacca del 2004<sup>1</sup>, l'accisa si applica sull'acquisto di autovetture usate provenienti da altri Stati membri, ma non sull'acquisto di autovetture usate già immatricolate in Polonia e sulle quali un'accisa è già stata prelevata anteriormente alla loro prima immatricolazione. Per le autovetture nuove o aventi meno di due anni, l'aliquota dell'accisa ammonta al 3,1 % o al 13,6% a seconda della cilindrata. Per contro, per le autovetture con più di due anni, tale aliquota varia in funzione dell'età del veicolo, potendo raggiungere il 65% della base imponibile.

Il sig. Brzeziński ha acquistato in Germania una Golf prodotta nel 1989 e la ha successivamente importata in Polonia. Avendo depositato una dichiarazione semplificata relativa all'acquisto del veicolo all'interno della Comunità, il sig. Brzeziński ha versato un importo di 855 PLN a titolo di accisa. Ritenendo che l'accisa fosse incompatibile con le disposizioni del trattato CE, ne ha chiesto la restituzione.

Le autorità doganali non hanno accolto la sua domanda ed il sig. Brzeziński ha quindi presentato un ricorso dinanzi al Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo regionale di Varsavia – primo grado). Tale giurisdizione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee delle questioni pregiudiziali sulla compatibilità dell'accisa polacca con il diritto comunitario.

La Corte ricorda che l'art. 90 CE mira a garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza tra prodotti già immessi sul mercato nazionale e prodotti importati.

<sup>1</sup> Legge 23 gennaio 2004, sui diritti di accisa (Dz. U. n. 29, pos. 257), nella versione applicabile alla controversia nella causa principale.

Nell'esaminare la compatibilità dell'accisa con l'art. 90 CE, la Corte precisa che **occorre paragonare gli effetti dell'accisa che colpisce i veicoli importati da un altro Stato membro con quelli dell'accisa residuale che grava sulle autovetture usate che già si trovano sul mercato polacco**, e che sono già state assoggettate alla stessa accisa al momento della loro prima immatricolazione.

La Corte rileva che l'accisa in questione è percepita, per ogni veicolo destinato ad essere immatricolato in Polonia, soltanto una volta, sui veicoli nuovi come su quelli usati, sia che essi siano stati prodotti sul territorio nazionale ovvero importati da altri Stati membri. Tuttavia, per quanto riguarda l'accisa che colpisce le autovetture usate vendute dopo più di due anni dalla loro fabbricazione, l'aliquota aumenta in funzione dell'età dell'autovettura.

A tal proposito, la Corte ritiene che spetti al giudice del rinvio valutare se l'aumento di detta aliquota colpisca soltanto le autovetture usate provenienti da uno Stato membro diverso dalla Repubblica di Polonia, e se per quanto riguarda le autovetture usate, immatricolate allo stato nuovo in Polonia, l'aliquota dell'accisa residuale incorporata nel valore di tale autovettura rimanga costante.

La Corte sottolinea che un sistema di tassazione può considerarsi compatibile con l'art. 90 CE soltanto se viene stabilito che esso è congegnato in modo da escludere, in ogni caso, che i prodotti importati siano tassati in modo più gravoso rispetto ai prodotti nazionali e, pertanto, che esso non comporta in nessun caso effetti discriminatori.

Di conseguenza, la Corte conclude che **il diritto comunitario osta ad un'accisa che colpisce le autovetture usate con più di due anni di età acquistate in uno Stato membro diverso dalla Polonia nella misura in cui il suo importo superi l'importo residuo della stessa accisa incorporata nel valore venale delle autovetture simili** che erano state immatricolate in Polonia in precedenza.

Inoltre, la Corte ritiene che **non occorra limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza.**

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: CS, DE, EN, FR, HU, IT, PL, SK, SL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-313/05>*

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis  
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"  
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione  
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249  
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*